

tori e degli Ausiliari dell'Armamento». Ella è d'accordo?

BENNI, *Ministro delle comunicazioni*. Sì.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico s'intende approvato, tenendosi conto dell'osservazione fatta dall'onorevole camerata Borriello. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa. (*Stampato n. 1432-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Anche a questo disegno di legge erano stati presentati vari emendamenti contenuti in vari testi. Ma ora vi è una edizione definitiva, nella quale pare concordino Ministro e Commissione.

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, il Governo concorda.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Segretario di darne lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, in fine al 2° comma, sono aggiunte le parole: « salvo quanto è disposto dall'articolo 76. »

Nell'articolo 3, al 3° comma, dopo le parole: « ripartite tra i Consigli; » *sono aggiunte le seguenti:* « in proporzione del personale che ha prestato servizio in ogni singolo Consiglio. »

All'articolo 6, il 2° e il 3° comma sono sostituiti dai seguenti:

« Successivamente all'inquadramento previsto dal primo comma potrà essere altresì effettuato l'inquadramento con le norme da stabilirsi ai sensi del quarto comma del presente articolo e previo apposito concorso per titoli degli impiegati che alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, erano in pianta stabile presso le cessate Camere di commercio ed i Consigli agrari provinciali, ed attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali

dell'economia corporativa, e che abbiano posteriormente a tale data acquisito il necessario titolo di studio. »

« Quando il titolo sia stato conseguito dopo il 1° gennaio 1933 l'inquadramento non potrà in ogni caso avere effetto a grado superiore all'iniziale. »

« Anche i funzionari che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio, o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente, saranno inquadrate, secondo le norme che verranno stabilite nei modi predetti, purchè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma. »

Nell'articolo 7, al 2° comma, il periodo finale è modificato come segue:

« Detti impiegati saranno inquadrate secondo le norme che verranno stabilite ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 41-bis. »

I comma 6° e 7° dello stesso articolo 7, sono sostituiti dai seguenti:

« I posti disponibili dopo l'inquadramento saranno conferiti al personale non di ruolo con anzianità non posteriore al 1° gennaio 1932, che attualmente presti servizio negli Uffici provinciali dell'economia, previo apposito concorso per titoli, e successivamente al personale non di ruolo assunto posteriormente alla data predetta e non oltre il 1° gennaio 1935, con le modalità e alle condizioni stabilite dal Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733. »

« Gli avventizi i quali all'entrata in vigore del presente decreto-legge avranno esercitato per almeno un quadriennio funzioni direttive presso i Consigli, o mansioni di concetto presso il Ministero delle corporazioni, potranno ottenere la nomina ai posti dei ruoli istituiti ai sensi dell'articolo 72, con le modalità e alle condizioni stabilite in materia dal Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733. »

Nell'articolo 8, le parole: « Gli impiegati, indicati nel primo comma dell'articolo 73, i quali ottengano l'inquadramento », *sono sostituite dalle seguenti:* « Gli impiegati i quali ottengano, a norma dell'articolo 73, l'inquadramento »

All'articolo 9, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Le spese per il personale del suddetto ruolo di ispettori sono interamente a carico dei bilanci dei Consigli provinciali dell'economia corporativa; esse vengono però anticipate dal Tesoro dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 75 e 76, e sono ripartite tra i Consigli, con lo stesso decreto e nella stessa proporzione con cui si effettua la ripartizione delle spese per l'altro personale dei ruoli statali. »

All'articolo 11 è sostituito il seguente:

Il primo comma dell'articolo 76 del predetto Regio decreto è sostituito dal seguente:

« Al personale proveniente dai ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari